COMUNE DI CASALETTO SPARTANO
(Provincia di Salerno)
Tel. 0973374285
Via Nazionale, 226 – 84030 Casaletto Spartano (Sa)
PEC: utc@pec.comune.casalettospartano.sa.it
E-Mail: utc@comune.casalettospartano.sa.it

C.C.P. 18954842 - C.F. 84001470651 - P. I.V.A. 00775920655

Reg. Ordinanze n. 10 del 07/05/2020 Prot. n.1584 del 07/05/2020

IL SINDACO

OGGETTO: **ORDINANZA RIAPERTURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI E ISTRUZIONI ORGANIZZATIVE**

VISTI

- Le vicende legate al COVID19 che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché all'emanazione di tutta una serie di misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, da parte del Governo Nazionale e del Presidente della Regione Campania;

- La propria ordinanza n. 7 del 06.04.2020 che ha portato alla chiusura al pubblico dei cimiteri comunali del Capoluogo e della frazione Battaglia, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone;

- Il DPCM del 26/04/2020 all'articolo 1 comma 1) lettera e) che prevede "*l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d) (è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto nella presente lettera), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto nella presente lettera,*";

CONSIDERATO che:

- i cimiteri hanno un'importante rilevanza sociale, poiché consentono di rimanere in contatto con i propri cari e mantenerne vivo il ricordo;

- la visita ai defunti rappresenta un segno concreto di vicinanza ai familiari scomparsi e consente di dare sollievo al proprio dolore in particolar modo per quelle persone care venute a mancare recentemente;

- la perdita di un proprio caro in questo periodo caratterizzato dai divieti derivanti dall'emergenza sanitaria COVID19 ha assunto un significato ancora più doloroso in quanto le drastiche e rigorose limitazioni non hanno consentito la partecipazione alle esequie di tutti i familiari e, comunque, lo svolgimento del rito funebre secondo le nostre tradizioni, tenuto conto che la condivisione di un grande dolore fa sentire meno soli, nella consapevolezza che altri hanno affrontato e affrontano la medesima sofferenza;

- così come avviene per altre funzioni e compiti istituzionali, gli Enti Locali esercitano la propria autonomia di scelta e di azione, contemperando equamente i vari interessi pubblici e privati coinvolti;

- il DPCM del 26/04/2020 già consente l'accesso a luoghi pubblici (parchi, ville e giardini), condizionandolo al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento di persone, nonché al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

- per l'apertura dei cimiteri, come per i parchi, ville e giardini, occorre contingentare gli ingressi, prevedendo un massimo di visitatori presenti contemporaneamente, con l'obbligo di dotarsi preventivamente dei contenitori per innaffiare fiori e piante;

VISTO il D.L . del 25 marzo 2020 n. 19 e precedenti;

VISTI gli artt. 7 bis e 50 d.lgs. n° 267/2000;

RICHIAMATO il DPCM 26 aprile 2020 e le Ordinanze del Presidente della Regione Campania in materia;

DISPONE

1. a decorrere dal 9 maggio 2020 la riapertura al pubblico dei cimiteri comunali del Capoluogo e della frazione Battaglia, secondo i consueti orari. La riapertura dovrà essere effettuata, nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

2. i visitatori potranno accedere all'interno dei cimiteri solo se dotati dei previsti dispositivi di protezione individuale di cui all'art. 16 del decreto legge n. 18/2020 (mascherine), nonché dei guanti, a maggiore protezione, rispettando sia in prossimità dell'ingresso dei cimiteri che all'interno degli stessi, il necessario distanziamento sociale (almeno un metro);

3. è obbligatorio dotarsi preventivamente dei contenitori per innaffiare fiori e piante, che, dopo l'uso, dovranno essere riportati con sé. E' assolutamente vietato lasciare contenitori nei cimiteri, quale ulteriore misura di profilassi;

4. in ciascun cimitero non potranno essere contemporaneamente presenti oltre 10 visitatori, che dovranno disporsi in modo da evitare assembramenti e rispettare rigorosamente il distanziamento sociale (almeno un metro);

5. Qualora vi siano più visitatori, occorrerà verificarne il numero massimo ed eventualmente attendere dinanzi al cancello, senza creare intralcio ed in totale sicurezza, l'uscita di almeno una persona, per farvi ingresso;

INVITA

chiunque sia a conoscenza di persone che non rispettino le condizioni disposte ai punti precedenti, di effettuare le dovute segnalazioni al Sindaco, agli organi di Polizia Urbana ed alle forze di polizia presenti sul territorio

AVVERTE

che ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sul profilo penale ex art. 650 c.p. (ed altri) e/o amministrativo - le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili l'immediata applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

MANDA

A tutte le Forze Pubbliche e al Comando Polizia Locale, per far eseguire ed osservare la presente ordinanza ad horas, stabilendo la sua vigenza alla durata dell'emergenza COVID19 o fino all'emanazione di ulteriore provvedimento Sindacale, Statale o Regionale integrativo, modificativo o sostitutivo del presente.

COMUNICA

che il presente provvedimento diventa immediatamente efficace con la sua pubblicazione all'albo pretorio online, dove resterà affisso per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito web istituzionale di questo Comune e mediante la divulgazione pubblica con affissione presso i cimiteri comunali e in tutti i luoghi pubblici.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo on line di questo Comune, ovvero, alternativamente dalla medesima data, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

L'Ufficio Responsabile del presente procedimento è il Comando Polizia Urbana coadiuvato dalla protezione civile e dalle forze di polizia presenti sul territorio.

Dalla Residenza Municipale 07 maggio 2020

COMUNE DI CAPOLUOGO SANTA MARIA

IL SINDACO

Avv. Concetta AMATO